



COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ordinanza N°11 del 13 Maggio 2002

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.8 di Cagliari prot.n.6913 del 06.05.2002 in cui si segnala che nell'allevamento ovi-caprino, con **codice aziendale IT108CA003 ubicato in località "Giliacquas"** di questo comune di cui è proprietario il **Sig. MARRAS ANTONIO** nato a Carbonia il 10/07/1938 e residente a Elmas in via Sacchi, 3, è stato rinvenuto un capo risultato sieropositivo alla prova di sieroagglutinazione rapida (SAR) per la brucellosi n.03 ovini matricola n. IT08CA003: B08-B020- 018;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265.

VISTO la Legge 833 del 23 dicembre 1978.

VISTA la legge 09 Giugno 1987 n.615 e successive modifiche.

VISTA la legge 28 Maggio 1981 n.296.

VISTA la Legge Regionale n.15 del 08 Luglio 1985.

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. del 08.02.1954 n.320

VISTO il D.M. 02 Luglio 1992 n.453.

VISTO il D.L. 14 Dicembre 1992, n.508.

VISTO il D.M. 31 Maggio 1995, n.292.

VISTO il D.L. 18 Agosto 2000, n.267 art.54.

VISTO il D.A.I.S. 26 Febbraio 2002 n.8.

In attesa di ulteriori provvedimenti

ORDINA

1. Sequestro cautelativo dell'allevamento.
2. Sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne.
3. Macellazione o l'abbattimento dei capi reattivi sopra descritti.
4. La macellazione o l'abbattimento dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla notifica ufficiale della presente ordinanza in impianti di macellazione autorizzati.
5. Tutti gli animali presenti e di età superiore ai sei mesi sono sottoposti a nuovi accertamenti sierologici da effettuarsi fra la terza e la quarta settimana dall'avvenuto abbattimento o macellazione dell'animale rettivo.
6. Effettuazione dell'indagine epidemiologica da parte del veterinario dell'Azienda Usl n.8.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al D.P.R. 08.02.1954 n.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di €.258,53 ad un massimo di €.1.291,14.

18

Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di €.154,94 per ogni capo non abbattuto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al **Sig. MARRAS ANTONELLO** entra immediatamente in vigore.



**Il Sindaco
Giuseppe Collu**

Copia della seguente ordinanza viene notificata:

Sig. Marras Antonello – via Sacchi, 3 - Elmas
ed inviata per conoscenza:

All'Assessorato igiene e sanità – Servizio Veterinario - Cagliari

Alla Stazione CC. "S. Avendrace" Selargius

Al servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 - via Bacaredda, 47 Cagliari

Al Corpo di Polizia Municipale – Sede –

All'Albo Pretorio -

